

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"7 NOVEMBRE ETS"

Art. 1

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

Su iniziativa di Paolo Benini è costituita la **"Fondazione 7 Novembre ETS"** (la "Fondazione") con sede a Torino.

Nella denominazione potrà essere utilizzato l'acronimo "ETS" dal momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi anche "RUNTS") previsto dal Codice del Terzo Settore.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 2

FONDATORE

E' Fondatore il signor Paolo Benini.

Art. 3

SCOPI E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha finalità di lucro ed esercita esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al comma che precede, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento**

delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e) del Codice del Terzo Settore;

- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f) del Codice del Terzo Settore;**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo Settore;**
- **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. r) del Codice del Terzo Settore;**
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. u) del Codice del Terzo Settore;**
- **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore;**

- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. w) del Codice del Terzo Settore.**

In particolare, la Fondazione opera nel settore della beneficenza in modo diretto a favore di soggetti meritevoli di solidarietà e indirettamente tramite erogazioni liberali a favore di soggetti ed enti sia italiani sia esteri – per questi ultimi limitatamente ai soli aiuti umanitari - che perseguono esclusivamente finalità di assistenza sociale e sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale e degli aiuti umanitari.

Gli enti a favore dei quali la Fondazione effettua le erogazioni liberali di cui al precedente comma devono essere Enti del Terzo Settore o, più in generale, enti senza scopo di lucro che esercitino attività riconducibili a quelle indicate dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate quali in particolare:

- la realizzazione di investimenti diretti in strutture anche immobiliari, da

concedere in gestione a enti pubblici ed ETS per il perseguimento di specifici obiettivi umanitari e solidaristici, nonché la promozione e/o la partecipazione ad associazioni temporanee di scopo (ATS) sempre con enti pubblici e ETS con i medesimi obiettivi.

L'individuazione delle eventuali ulteriori attività diverse, strumentali e secondarie è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le attività mobiliari e immobiliari sono limitate a quanto descritto nel successivo articolo 4.

Art. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai fondi erogati dal Fondatore in sede di costituzione.

Tale patrimonio potrà essere utilizzato a scopo di investimento mobiliare, escluso qualsiasi utilizzo in strumenti finanziari con interessi nei settori "non etici" quali a titolo esemplificativo e non esaustivo produzione e commercio di armamenti, sfruttamento del lavoro minorile e simili.

Lo stesso potrà altresì essere utilizzato a scopo di investimento immobiliare purché in immobili che vengano destinati ad un utilizzo conforme agli scopi della Fondazione.

Esso potrà altresì essere aumentato e alimentato da parte del Fondatore e/o di quanti abbiano interesse al sovvenzionamento della Fondazione con oblazioni, donazioni, legati, erogazioni, e contributi, a qualsiasi titolo effettuati, in denaro, beni immobili e mobili, marchi, brevetti, diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, a qualsiasi titolo, da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche e da imprese, sempreché espressamente destinati ad incre-

mentarne il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal Fondatore.

Il patrimonio della Fondazione si divide in patrimonio indisponibile e fondo di gestione.

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dalla dotazione indisponibile, per un importo pari ad euro 200.000 (duecentomila), avente funzione di garanzia nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dalla Fondazione. Qualora il patrimonio netto della Fondazione si riduca al di sotto di tale importo, lo stesso verrà ripristinato senza indugio sino all'ammontare iniziale, a cura dell'organo amministrativo o del Fondatore.

Il patrimonio indisponibile dovrà essere investito in modo prudentiale, così da risultare produttivo di reddito.

Il fondo di gestione della Fondazione, comprendente tutti i beni della stessa che non facciano parte del patrimonio indisponibile, è destinato al perseguimento degli scopi statutari; tale fondo sarà incrementato mediante attribuzione di tutto quanto non venga espressamente destinato a patrimonio indisponibile a norma di Statuto o per espressa volontà della Fondazione.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, sia direttamente sia con contributi, prestazioni, donazioni in denaro o in natura a favore di soggetti ed Enti, mediante l'intervento e l'erogazione di parte del proprio patrimonio nonché con le rendite del medesimo, perseguendo esclusivamente gli obiettivi indicati nell'articolo 3 che precede.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone, oltre che del suo patrimonio e delle relative rendite, di ogni eventuale oblazione, elargizione o

contributo proveniente da terzi e destinato all'attuazione degli scopi statutari.

Art. 6

ESERCIZIO SOCIALE E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri designati dal Fondatore oppure, qualora egli non volesse o non potesse provvedervi, dal coniuge o in caso di suo impedimento dai discendenti in linea retta del Fondatore in ordine di anzianità. Ugualmente si provvederà per il rinnovo, nonché per sostituire i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione che venissero a cessare dalla carica per qualsiasi ragione.

I consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca da parte

del soggetto che ha provveduto alla loro nomina, e possono essere riconfermati per 3 (tre) mandati consecutivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere un compenso a favore dei consiglieri.

Art. 8

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente viene nominato, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio, dal Fondatore insieme al Consiglio di Amministrazione.

In mancanza della designazione, alla nomina del Presidente provvederà il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione sceglierà altresì tra i suoi componenti un Vice Presidente.

Per la durata e il rinnovo degli incarichi del Presidente e del Vice Presidente trova applicazione quanto previsto per la carica di consigliere. Il Presidente rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi ed in qualunque sede e grado di giurisdizione, spettandogli altresì la legale rappresentanza e la firma socia-

le.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente, cui compete la rappresentanza legale nei limiti delle attribuzioni delegate.

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Possono essere nominati procuratori per il compimento di singoli affari o categorie di affari, con attribuzione della rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 9

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva il bilancio;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati e persone fisiche, nazionali e internazionali;
- dispone le erogazioni a favore di enti no profit, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto
- delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, la modifica del presente Statuto;

- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui spettanti per Statuto;
- delibera su ogni iniziativa utile per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- delibera lo scioglimento dell'ente, all'unanimità dei suoi componenti.

Art. 10

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, dal Presidente con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.

Dovrà inoltre essere convocato, con le stesse modalità, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere nominato dagli intervenuti.

Il Consiglio si raduna presso la sede o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche me-

diante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina da parte del Fondatore oppure, qualora egli non volesse o non potesse provvedervi, del coniuge o in caso di suo impedimento dei discendenti in linea retta del Fondatore in ordine di anzianità. In caso di organo collegiale esso è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, i quali subentrano in ordine di anzianità in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di du-

rata triennale, con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, salvo dimissioni o revoca. Possono essere rinominati per tre volte consecutive.

Art. 12

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Fondatore oppure, qualora egli non volesse o non potesse provvedervi, il coniuge o in caso di suo impedimento i discendenti in linea retta del Fondatore in ordine di anzianità provvedono alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, salvo dimissioni o revoca. Può essere rinominato per tre volte consecutive.

Art. 13

BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio entro il 30 giugno, e comunque nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 14

BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige ed approva, contestualmente al bilancio d'esercizio, il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 15

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio, esaurita la fase di liquidazione, sarà devoluto secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ad altri enti del Terzo Settore che abbiano ad oggetto attività e finalità analoghe o affini a quelle della Fondazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione

imposta dalla legge.

Art. 17

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative.

Firmato:

Giorgio MAGNANELLI

Francesco PENE VIDARI